



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 32**

**DEL 09/06/2014**

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (RELATORE IL SINDACO).**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **nove** del mese di **giugno** alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	MARI GINETTO	Sindaco	SI	
2	CAVAZZINI ALBINA	Consigliere	SI	
3	GHIRARDINI GABRIELLA	consigliere	SI	
4	BELLINI GIANNI GUIDO	Consigliere	SI	
5	MONICA LAURA	Consigliere	SI	
6	D'AMELIO PAOLA	Consigliere	SI	
7	BRUGNOLI NICOLA	Consigliere	SI	
8	SPINELLI LUCINA	Consigliere	SI	
9	BONZANINI EGIDIO	Consigliere	SI	
10	MADURERI SERGIO	Consigliere	SI	
11	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere		SI
12	CALORI CRISTIANO	Consigliere	SI	
13	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere	SI	

12

1

Assiste il II Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Egidio Bonzanini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (RELATORE IL SINDACO).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Legs. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevede l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704, della stessa Legge, ha abrogato l'*articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, istitutivo della Tares e pertanto dall'01/01/2014 viene sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (Tares) con il nuovo tributo sui rifiuti (Tari);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni che nell'ambito della disciplina della IUC contiene diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi seguenti i quali stabiliscono che:

- comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Comma 651 - Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*;
- Comma 652 - Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999*, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Comma 655 - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del *comma 682* e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 691 - I comuni possono, in deroga all'articolo *52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo *14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- comma 688: omissis "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997* ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 14/3/2011, n. 23. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";
- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- comma 690: la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 691: i comuni possono, in deroga all'articolo *52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo *14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- comma 702: resta ferma l'applicazione dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*;

CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

VISTI a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi rispettivamente al calcolo delle tariffe domestiche e non domestiche;

VISTI inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014;

CONSIDERATO che:

- in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;
- il nuovo tributo sui rifiuti Tari oltre che essere regolato dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni è disciplinato anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni concernenti la definizione dei criteri per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della relativa tariffa di cui al D.P.R. n. 158/1999, alle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 ed alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'art. 1 della L. n. 296/2006;
- con il DPR 27 aprile 1999, n. 158 – decreto attualmente in vigore - è stato approvato il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- il comma 662, dell'art. 1 della Legge n. 147 /2013 prevede che i Comuni, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, stabiliscano con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
- il comma 663, dell'art. 1 della Legge n. 147 /2013 prevede che la misura della tariffa giornaliera sia determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. la tariffa giornaliera;

DATO ATTO che questo Ente dall'01/01/2013 al 31/12/2013 ha applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES previsto dall'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 214/2011;

TENUTO CONTO del particolare "contesto normativo" che si è venuto a formare e preso comunque atto che si rende necessario determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui DPR 27/4/1999 n. 158 da applicarsi a decorrere dall'01.01.2014;

VISTA la nota Anci n. 11 del 01.02.2013 con la quale si precisa che Atersir approva per ciascun Comune, il Piano finanziario al netto dell'Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della tares, ma comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 da versare ad Atersir;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/1999 costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed è applicata dagli enti gestori, affinché copra tutti i costi;

STABILITO che:

- ❖ la tariffa del tributo Tari è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art.4 DPR 158/99);
- ❖ il calcolo della tariffa del tributo Tari per le utenze domestiche (art.5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è collegata al numero di m<sup>2</sup> occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPR 158, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nell'allegato 1 dello stesso decreto;
- ❖ per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa del tributo Tari è attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei m<sup>2</sup> occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del DPR 158/1999) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per m<sup>2</sup> nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto;

VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi considerare ai fini della determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che:

- il DPR n. 158/1999 art. 8, comma 4, prevede che sulla base del piano finanziario l'Ente Locale determini le tariffe;
- il comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i Comuni approvino le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il Comune di Traversetolo, così come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, intende assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti pari al 100%;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune (Tari);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Traversetolo per l'anno 2014;

CONSIDERATO che l'importo dei costi del servizio complessivo posto a carico dei contribuenti ammonta ad euro 1.755.694,62 al netto di eventuali tributi aggiuntivi (es: Tributo Provinciale);

RICHIAMATI i commi 651 e 652, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispongono, in modo alternativo, rispetto ai criteri da utilizzare per l'articolazione della tariffa;

RITENUTO, in attuazione di quanto disposto dal comma 651, di tener conto, nella commisurazione della tariffa, dei "criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158";

VISTA la pronuncia della Sez. VI del 4 dicembre 2012, n. 6208, del Consiglio di Stato, dalla quale si trae il principio secondo cui l'Ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti;

PRESO ATTO della classificazione nelle categorie di utenze previste nel regolamento TARI e ritenuto di confermare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti per TIA1, TIA2 e Tares;

VISTO il comma 686, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014, laddove prevede ai fini della dichiarazione TARI, che restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA1, TIA2, Tares;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe tenendo conto dei dati sottoriportati:

### **UTENZE DOMESTICHE**

I dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati così elaborati:

1. anagrafe della popolazione residente: n° nuclei iscritti nel 2013
2. partite per le quali si è già provveduto al calcolo della tariffa rifiuti nell'anno 2013, comprensive anche delle utenze non residenti;
3. suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie media occupata per tipologia di nucleo;
4. applicazione dei coefficienti di adattamento stabiliti dal DPR 158/99, tabelle 1a e 2;

L'applicazione di tali parametri alle formule per il calcolo della parte fissa e variabile previste dal DPR 158/99, determinano le quote tariffarie esplicitate, sulla base del numero dei componenti, nella tabella riportata di seguito:

FAMIGLIE	Nuclei famiglie	Quote fam	Ka (Q fissa)	Kb (Q variabile)	Q FISSA €/mq	mq medi	QUOTA VARIABILE
componenti			>5000 abitanti	Massimo			
1	1.073	25,1%	0,80	1,00	<b>0,5069</b>	115	<b>67,4963</b>
2	1.082	25,3%	0,94	1,80	<b>0,5956</b>	131	<b>121,4934</b>
3	1.323	30,9%	1,05	2,30	<b>0,6652</b>	136	<b>155,2416</b>
4	558	13,0%	1,14	3,00	<b>0,7223</b>	140	<b>202,4890</b>
5	161	3,8%	1,23	3,60	<b>0,7793</b>	140	<b>242,9868</b>
=>6	84	2,0%	1,30	4,10	<b>0,8236</b>	151	<b>276,7350</b>
<b>Totali</b>	<b>4.281</b>	<b>100%</b>				<b>131</b>	

### UTENZE NON DOMESTICHE

I dati presi a riferimento sono le superfici delle utenze già assoggettate a TARES nell'anno 2013.

La suddivisione delle utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell'allegato 1 del citato DPR 158/99, tenendo conto della realtà territoriale, della tipologia del rifiuto prodotto, e della normativa in tema di licenze commerciali (le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento al settore merceologico alimentare e non alimentare).

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vale il regime di privativa previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013.

Nel rispetto della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a del citato allegato 1), lasciata all'ente locale, si sono adottati valori tali da orientare e graduare gli adeguamenti tariffari. A tal fine sono stati utilizzati i parametri minimo, medio o massimo vigenti per l'anno 2013; L'applicazione di tali criteri alle formule matematiche previste per le utenze non domestiche al punto 4.3 e 4.4. dell'allegato 1 del DPR 158/99, determinano le tariffe di ogni singola categoria come evidenziato nella tabella che segue:

	Kc	Kd Kg/m <sup>2</sup>	Mq	Parte Fissa Euro/m <sup>2</sup>	Parte Variabile Euro/m <sup>2</sup>	TOTALE Euro/m <sup>2</sup>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	4,39	9.818	<b>0,7025</b>	<b>1,2470</b>	<b>1,9495</b>
2 Cinematografi e teatri	0,43	3,50	-	<b>0,5646</b>	<b>0,9942</b>	<b>1,5588</b>
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	89.831	<b>0,7879</b>	<b>1,3918</b>	<b>2,1797</b>
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	2.980	<b>0,9980</b>	<b>1,7753</b>	<b>2,7733</b>
5 Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	9.523	<b>0,6697</b>	<b>1,1987</b>	<b>1,8684</b>
6 Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1.230	<b>2,1535</b>	<b>3,8204</b>	<b>5,9739</b>
7 Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	555	<b>1,4182</b>	<b>2,5223</b>	<b>3,9405</b>

8	Case riposo, collegi e convitti	1,00	8,20	5.663	<b>1,3131</b>	<b>2,3292</b>	<b>3,6423</b>
9	Ospedali e case di cura	1,29	10,5 5	-	<b>1,6939</b>	<b>2,9967</b>	<b>4,6906</b>
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche:	1,52	12,4 5	11.565	<b>1,9960</b>	<b>3,5363</b>	<b>5,5323</b>
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati:	1,41	11,5 5	8.940	<b>1,8515</b>	<b>3,2807</b>	<b>5,1322</b>
12	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,5 8	2.516	<b>2,3374</b>	<b>4,1414</b>	<b>6,4788</b>
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,1 2	1.566	<b>1,9434</b>	<b>3,4426</b>	<b>5,3860</b>
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76	9.694	<b>1,0768</b>	<b>1,9201</b>	<b>2,9969</b>
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95	4.269	<b>1,4313</b>	<b>2,5422</b>	<b>3,9735</b>
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	1,09	8,91	61.300	<b>1,4313</b>	<b>2,5308</b>	<b>3,9621</b>
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,..)	4,85	39,7 8	3.533	<b>6,3687</b>	<b>11,2993</b>	<b>17,6680</b>
18	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,4 4	2.699	<b>5,2000</b>	<b>9,2144</b>	<b>14,4144</b>
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	3,74	30,6 2	2.958	<b>4,9111</b>	<b>8,6974</b>	<b>13,6085</b>
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	2,74	22,4 5	3.558	<b>3,5980</b>	<b>6,3768</b>	<b>9,9748</b>
21	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	42,7 4	500	<b>6,8414</b>	<b>12,1400</b>	<b>18,9814</b>
22	Discoteche, night club	1,48	12,1 2	636	<b>1,9369</b>	<b>3,4426</b>	<b>5,3795</b>
				<b>233.333</b>			

CONSIDERATO che:

- ❖ nel regolamento per l'applicazione della Tari sono state debitamente contemplate le agevolazioni e le riduzioni previste per raccolta differenziata o recuperi che produrranno un parziale abbattimento della parte variabile della tariffa, proporzionale ai risultati conseguiti;
- ❖ sulle tariffe del Tributo Tari è prevista l'applicazione del tributo ambientale (il cosiddetto Tributo Provinciale) che per il Comune di Traversetolo è applicato nella percentuale del 5%;
- ❖ allo stato attuale viene applicato il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza ai sensi:

- dell'art. 42 - comma 2<sup>^</sup> - lettera b) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 con il quale il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che "Gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTI:**

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** l'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie dell'Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**UDITE:**

- l'illustrazione del Sindaco Ginetto Mari, effettuata in forma congiunta per tutti gli argomenti attinenti alla approvazione del Bilancio di Previsione (punti 3,4,5,6,7, e 8 dell'O.d.g. della seduta);
- le relazioni, attinenti gli ambiti di propria competenza degli Assessori Ghirardini, D'Amelio, Brugnoli e Monica;
- le relazioni tecniche relative alla materia dei Tributi fornite dalla Responsabile del Servizio Dott.ssa Pagani Barbara;
- gli interventi effettuati dai Consiglieri Calori, Zanettini, Bonzanini, Madureri; Bellini, Spinelli, Ghirardini, D'Amelio, Brugnoli e dal Sindaco Mari che si allegano alla presente in formato audio, conservato agli atti della seduta.  
Si allega, altresì, al verbale della delibera di C.C. N.35 di questa stessa seduta, il documento presentato dal Consigliere Zanettini al protocollo n. 8132 del 14 maggio 2014, ai sensi dell'art. 57 c.7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n.9, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Zanettini e Calori) espressi in forma palese dai n.12 presenti e votanti;

**d e l i b e r a**

1. di approvare le tariffe del Tributo TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche così come specificato in premessa e negli importi riportati in narrativa che s'intendono integralmente richiamati ed approvati;
2. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti Tari, si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, nella misura del 5%;
3. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, di cui al comma 662, art. 1 della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria viene determinata, sulla base di quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della TARI, in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale del 100 %;
4. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN EMILIA SPA per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;
6. di ottemperare all'obbligo imposto dall' art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell'area "Amministrazione Trasparente", dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Oggetto	Tributo comunale sui rifiuti - Tari - Per la
---------	--



	gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - Approvazione delle Tariffe anno 2014.
Contenuto sintetico	Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti - TARI - anno 2014
Eventuale spesa prevista	===
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Delibera Consiglio Comunale approvazione regolamento TARI Delibera Consiglio Comunale approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati anno 2014

7. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri:

- a. Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
  - b. Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
8. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Zanettini e Calori) espressi in forma palese dai n.12 presenti e votanti, previa separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Egidio Bonzanini

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Caterina Amorini

---

**SI ATTESTA**

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

E' stata affissa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2014 al 06/07/2014 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami.

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 09/06/2014**

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Incaricato

Franca Pavarani

---

